

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

74.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIRGINIO ROGNONI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	3, 4, 16, 17, 18 19, 20, 21, 22, 28, 29
Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	3	Alagna Egidio, <i>Relatore</i>	3, 4, 16, 17 18, 20, 21, 27
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Bargone Antonio	23
Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (3325-ter);		Guidetti Serra Bianca	26
Alinovi ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso (1169-bis);		Mastrantuono Raffaele	22, 24, 25
Pannella ed altri: Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati (2138)	3	Nicotra Benedetto Vincenzo	4, 16, 20, 22, 26
		Pedrazzi Cipolla Anna Maria	16, 22
		Rizzo Aldo	3, 4, 19, 20, 21, 25, 26
		Ruffino Gian Carlo, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	16, 18, 19, 20, 21, 22, 27
		Sacconi Maurizio, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	22
		Votazione nominale:	
		Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	29

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,40.

VINCENZO CICONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Alessi, Drago, Fumagalli Carulli, Gargani, Matarrese, Orsenigo, Piccirillo, Turco e Vacca sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Mensorio, Rabino, Righi, Zarro, Carrus, Roccelli, Sapienza, Serra e Samà.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (3325-ter); e delle proposte di legge Alinovi ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso (1169-bis); Pannella ed altri: Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati (2138).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e

di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Alinovi ed altri: « Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso »; Pannella ed altri: « Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati ».

Proseguiamo la discussione del provvedimento.

Comunico che, su richiesta del gruppo comunista, la pubblicità della seduta sarà assicurata, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, anche mediante ripresa audiovisiva a circuito chiuso.

Nella seduta odierna si dovrà passare all'esame dei rimanenti articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 21 del disegno di legge n. 3325-ter, assunto quale testo-base.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Preannuncio la presentazione di idonei articoli aggiuntivi relativi al controllo dell'esercizio di attività di carattere finanziario e creditizio.

Poiché la discussione su una materia così importante non può che essere improntata alla massima chiarezza e razionalità, chiedo una breve pausa di riflessione al fine di esperire le opportune intese con il Governo.

ALDO RIZZO. Essendo previsto tra poco l'inizio della seduta dell'Assemblea, saremo costretti a sospendere i nostri lavori. Si tratta, pertanto, di stabilire quando riconvocarci.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Penso che una pausa di riflessione sia utile.

PRESIDENTE. È importante stabilire quando riprendere la seduta.

ALDO RIZZO. Propongo di riprenderla nel pomeriggio.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Dobbiamo tenere presente che l'Assemblea è impegnata tutto il giorno nell'esame di materie che riguardano la nostra competenza. Non possiamo approvare una legge procedendo con schizofrenia ed in un clima non sereno.

PRESIDENTE. Dobbiamo decidere se riunirci nell'intervallo tra le sedute anti-meridiana e pomeridiana dell'Assemblea o se convocare la Commissione in seduta notturna, perché non esistono altre soluzioni.

ALDO RIZZO. Credo che sia interesse di tutti approvare il testo in esame, visto che si è perso molto tempo, sebbene non del tutto inutilmente.

Ritengo che potremmo riunirci subito dopo il termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea — presumibilmente dopo le ore 13 — per iniziare i nostri lavori o decidere di aggiornarci ulteriormente.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Per quanto mi riguarda sono a disposizione della Commissione a partire dal termine della seduta dell'Assemblea fino alle ore 15, perché tra le 15 e le 16 sono impegnato in qualità di presidente della Commissione di vigilanza sulla cassa depositi e prestiti. Dopo quell'ora sono nuovamente disponibile.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa fino al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 9,50, è ripresa alle 13,45.

PRESIDENTE. Colleghi, passiamo all'esame dei residui articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 21. Ne do lettura:

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. Nelle società, iscritte in albi o soggette ad autorizzazione amministrativa, esercenti attività di intermediazione finanziaria o mobiliare, le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale non possono essere ricoperte da coloro che:

1) si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

2) siano sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e della legge 13 settembre 1982, n. 646;

3) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: a) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni; b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia valutaria e tributaria; d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. L'esistenza di una delle situazioni di cui al comma 1 determina, in caso di nomina o di elezione, la decadenza dall'ufficio degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione della società ovvero dall'organo, comunque de-

nominato, titolare di funzione equivalente. In caso di inerzia, gli amministratori sono puniti ai sensi dell'articolo 2622 del codice civile.

3. A tal fine, entro trenta giorni dalla nomina o dall'elezione, gli interessati devono presentare al consiglio di amministrazione della società la documentazione comprovante l'inesistenza di una delle situazioni di cui al comma 1.

4. Formalità analoghe devono osservarsi qualora amministratori, sindaci e direttori generali vengano successivamente a trovarsi in una delle situazioni di cui al comma 1.

21. 015.

Bargone, Pedrazzi Cipolla, Fracchia, Orlandi, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Recchia, Trabacchi, Turco, Vacca, Violante.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952 n. 1133, terzo comma, le parole « su richiesta del Ministero del tesoro e della Banca d'Italia possono » sono sostituite con le seguenti: « su richieste del Ministero del tesoro e della Banca d'Italia devono ».

21. 03.

Bargone, Recchia, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Trabacchi, Turco, Vacca, Violante.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952 n. 1133 al terzo comma, alla fine del punto

b) va aggiunto: « ovvero quando si riferiscano alla costituzione di nuovi enti di credito destinati ad operare in una sola provincia o in località nelle quali non siano insediate istituzioni creditizie di rilevanza nazionale, sempreché i nuovi enti abbiano un capitale superiore all'importo come sopra determinato: ovvero quando si riferiscano all'apertura di nuovi sportelli in località nelle quali non siano insediati istituti di credito di diritto pubblico o banche di interesse nazionale, ovvero istituti ed aziende di credito operanti anche al di fuori del territorio regionale, sempreché i nuovi enti abbiano un capitale superiore all'importo di cui sopra ».

21. 05.

Finocchiaro Fidelbo, Bargone, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Ciconte, Fracchia, Recchia, Trabacchi, Turco, Vacca, Violante.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. Il sesto comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133, è abrogato.

21. 04.

Bargone, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Ciconte, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Recchia, Trabacchi, Turco, Vacca, Violante.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952 n. 1133 le parole « ove non ritenga di

respingerla » sono sostituite con le parole « entro il termine di sessanta giorni ».

21. 017.

Bargone.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. L'articolo 10 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — 1. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli enti sottoposti al controllo della Banca d'Italia sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, con esclusione delle Camere secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

2. I funzionari della Banca d'Italia nell'esercizio delle loro funzioni hanno l'obbligo di riferire al Governatore tutte le irregolarità constatate; quando esse assumono la veste di reati, il Governatore ne fa rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del codice di procedura penale.

3. I funzionari e tutti i dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio ».

21. 012.

Pedrazzi Cipolla, Bargone, Orlandi, Recchia, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Trabacchi, Turco, Vacca, Violante.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. L'articolo 96 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938,

n. 141, come da ultimo modificato, dalla legge 12 luglio 1961, n. 603, è sostituito dal seguente:

« ART. 96. — 1. Chiunque svolga l'attività prevista dall'articolo 1 per la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma e per l'esercizio del credito senza averne ottenuto l'autorizzazione dalla Banca d'Italia ovvero contravvenga al disposto del terzo comma dell'articolo 2 è punito con la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni e della multa da lire cinque milioni a lire venti milioni. La condanna importa altresì in ogni caso la confisca delle cose mobili ed immobili che sono servite o sono destinate a commettere il reato.

2. Soggiace alle medesime pene chiunque emetta assegni circolari, si renda trattario di assegni bancari, rilasci libretti di deposito o compia operazioni aventi le medesime finalità senza essere autorizzato ai sensi dell'articolo 1.

3. Alla condanna seguono l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi ente creditizio per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque.

4. Se il fatto è stato commesso da persona sottoposta, per disposizione assunta anche in forza di altre disposizioni di legge, ad una delle misure di prevenzione previste dalle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero condannata con sentenza irrevocabile passata in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, le pene principali e la pena dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi sono aumentate sino al doppio; la pena dell'interdizione dai pubblici uffici è perpetua.

5. Ai fini del presente articolo non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi dell'articolo 1, l'acquisizione da parte di società ed enti di depositi tra gli amministratori soci e dipendenti propri o di società ed enti collegati, a condizione che nello svolgimento di tale

attività le società e gli enti suddetti si astengano dall'adottare modalità operative tipiche degli enti creditizi e facciano risultare nella documentazione e negli atti, ivi compresi prospetti ed inserti di qualsiasi natura, l'indicazione di non essere iscritti all'albo delle aziende di credito e pertanto di non essere sottoposti ai controlli della Banca d'Italia.

6. Quando i funzionari delegati, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, vengano a conoscenza che da qualche ente o persona sia esercitata l'attività prevista dall'articolo 1 senza l'autorizzazione della Banca d'Italia, ne faranno denuncia a quest'ultima per i provvedimenti da assumere a norma dei precedenti commi ».

21. 014.

Bargone, Finocchiaro Fidelbo, Ciconte, Recchia, Fracchia, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Trabacchi, Turco, Vacca, Violante.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART.

1. L'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — 1. Chiunque compie presso:

a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali;

b) enti creditizi;

c) operatori finanziari e di borsa iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa;

d) altri operatori finanziari e di borsa partecipati, anche per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti di cui alle lettere b) e c), operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo per importo

complessivamente non inferiore a lire 50 milioni deve essere identificato a cura del personale incaricato dell'operazione e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche allorché, per la natura e la modalità delle operazioni poste in essere, si può ritenere che più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorché singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscono nondimeno parti di un'unica operazione.

3. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono risultare da apposito registro o da altra scrittura formata anche a mezzo di sistemi elettrocontabili. Tali dati devono inoltre essere inviati per la memorizzazione al CED del Ministero del Tesoro.

4. Le scritture indicate nel comma precedente vanno conservate per la durata di dieci anni.

5. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il personale incaricato dell'operazione, che contravviene alle disposizioni precedenti, è punito con la multa da 5 a 25 milioni.

6. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, l'esecutore dell'operazione, che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false, è punito con la reclusione da 6 mesi ad un anno e con la multa dal lire 1 milione a lire 10 milioni.

7. Il limite di importo di cui al comma 1 può essere elevato, in rapporto alla dinamica del saggio di deprezzamento della moneta, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

8. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge per i soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, e dal novantesimo giorno per i soggetti indicati alle rimanenti lettere del comma 1. Le modalità della loro attuazione sono disciplinate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ».

21.013.

Violante, Pedrazzi Cipolla Bargone, Finocchiaro Fidelbo, Ciconte, Fracchia, Orlandi, Recchia, Trabacchi, Turco, Vacca.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. Al quarto comma dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1983 n. 77, dopo le parole « società di gestione » sono aggiunte le seguenti « e i componenti dei collegi sindacali ».

21. 08.

Pedrazzi Cipolla, Recchia, Ciconte, Bargone, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Trabacchi, Turco, Vacca, Violante.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. Il primo capoverso del primo comma dell'articolo 9 della legge 4 giugno 1985 n. 281, è sostituito dal seguente:

« Chiunque partecipa in una società esercente attività bancarie, società con azioni quotate in borsa, società per azioni esercenti il credito, nonché casse rurali e Banche popolari ed ogni altro ente creditizio, in misura superiore al due per cento del capitale di questa, deve darne comu-

nicaione scritta alla società stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si è ridotta entro la percentuale stessa ».

21. 06.

Bargone, Fracchia, Violante, Finocchiaro Fidelbo, Ciconte, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Recchia, Trabacchi, Turco, Vacca.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge 4 giugno 1985 n. 281, è aggiunto il seguente:

« Chiunque partecipa in modo simulato ovvero indirettamente, ai sensi del comma precedente, in una società esercente attività bancaria, è obbligato ad una dichiarazione con la quale attesti di non essere sottoposto a procedimenti o provvedimenti previsti dalla legge 12 settembre 1982 n. 646 ».

21. 07.

Violante, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Recchia, Bargone, Ciconte, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Trabacchi, Turco, Vacca.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. All'articolo 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, sono aggiunti i seguenti commi:

« Copia delle comunicazioni di cui al presente articolo è trasmessa dalla Banca d'Italia, entro quindi giorni dalla ricezione, ad un apposito centro elaborazione dati istituito presso il Ministero del tesoro secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il decreto di cui al precedente comma determina altresì le modalità di trasmissione da parte della Banca d'Italia e di acquisizione da parte del Centro dei dati sulle partecipazioni comunicate alla Banca d'Italia prima dell'entrata in funzione del centro stesso ».

21. 010.

Finocchiaro Fidelbo, Recchia, Bargone, Orlandi, Ciconte, Fracchia, Pedrazzi Cipolla, Trabacchi, Turco, Vacca, Violante.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. Chiunque nel territorio dello Stato esercita in modo professionale o comunque continuativo attività di prestito o di anticipazione di denaro o valori deve darne preventiva comunicazione al CED di cui all'articolo..., in conformità alle modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro del tesoro da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. In sede di prima applicazione, il termine per le comunicazioni è stabilito in trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina inoltre le modalità e i termini per le comunicazioni delle variazioni ovvero della cessazione dell'attività.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti creditizi.

4. Ai soli fini del controllo dei flussi finanziari si applicano ai soggetti di cui al comma 1, i primi due commi dell'articolo 31 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141.

5. Le inadempienze alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono punite con la multa da 5 a 20 milioni.

21. 016.

Umidi Sala, Bargone, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Recchia, Trabacchi, Turco, Vacca, Violante.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. All'articolo 10, comma 1, della legge 4 giugno 1985, n. 281, le parole « società esercenti attività bancarie » sono sostituite dalle parole « ente creditizio » e la parola « società » è sostituita dalla parola « ente ».

21. 018.

Umidi Sala, Bargone, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Pedrazzi, Cipolla.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. Il n. 2) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, è sostituito dal seguente:

« 2) siano sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646 ».

2. Nel comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, sono eliminate le

parole « ad esclusione di coloro la cui nomina è soggetta alle disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14 ».

21. 011.

Violante, Bargone, Finocchiaro
Fidelbo, Ciconte, Fracchia,
Orlandi, Pedrazzi Cipolla,
Recchia, Trabacchi, Turco,
Vacca.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985 n. 350, le parole: « se, senza il computo dei voti che non avrebbero dovuto essere espressi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza » sono soppresse.

21. 019.

Bargone, Pedrazzi Cipolla, Recchia, Fracchia.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, sono aggiunte, in fine le parole: « che ne rispondano ai sensi rispettivamente, dell'articolo 2623 e dell'articolo 2407 del codice civile ».

21. 020.

Umidi Sala, Finocchiaro Fidelbo, Ciconte, Bargone.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. Al comma 5 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 14, sono aggiunte le se-

guenti parole: « ovvero sia sottoposto a misure di prevenzione disposte dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 ».

2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, sono aggiunti i seguenti commi:

« 6. Chi intende avvalersi della facoltà disciplinata dal presente articolo trasmette all'Ufficio italiano dei cambi, unitamente ai documenti di cui al comma 4, una dichiarazione, nella forma che sarà stabilita con decreto del Ministro del tesoro, nella quale attesta di non essere sottoposto alle misure di prevenzione di cui al comma 5.

« 7. Ferma restando la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 22, che è in ogni caso aumentata di un importo pari al profitto conseguito dall'illecito, la falsità nella dichiarazione di cui al comma 6 è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa pari al valore della valuta, dei beni e diritti oggetto della violazione. La somma già versata ai sensi del comma 2 è devoluta allo Stato ».

21. 09.

Umidi Sala, Bargone, Violante, Ciconte.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. ...

(Istituzione dell'Agenzia).

1. Ai fini del contrasto del riciclaggio di proventi illeciti di cui all'articolo 648-bis del codice penale, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Agenzia con compiti di analisi dei flussi finanziari, nonché di conseguente elaborazione ed approntamento di singole situazioni meritevoli di approfondimento.

2. L'Agenzia dispone di una Banca dati unica centralizzata, per la raccolta e l'informaticizzazione dei flussi finanziari.

3. Per flussi finanziari si intendono, ai fini della presente legge, tutte le operazioni che comunque comportano la movimentazione di denaro o di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo, nonché di titoli di credito ed assimilati.

21. 033.

Piro.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. ...

(Identificazione dei soggetti, rilevazione e memorizzazione di dati — Sanzioni).

1. Chiunque compie le operazioni di cui al precedente articolo ..., comma 3, per qualsiasi cifra presso:

- a) uffici postali;
- b) banche ed istituti di credito pubblici e privati;
- c) società fiduciarie;
- d) istituti o società esercenti la raccolta del risparmio o l'intermediazione finanziaria;
- e) operatori di borsa ed altri operatori finanziari iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa, deve essere identificato a cura dei soggetti incaricati dell'operazione e deve indicare per iscritto le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione.

2. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità e gli estremi del documento d'identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono risultare da un apposito modulo, conforme al modello approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con quello delle poste e telecomunicazioni e dell'industria, commercio e artigianato. Tali dati devono essere comunicati all'A-

genzia a cura degli enti, società e operatori indicati al comma 1, a mezzo di supporti elettromagnetici, secondo procedure e modalità fissate dallo stesso decreto, con periodicità trimestrale a decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno.

3. Alla Agenzia debbono essere altresì comunicati, con le stesse modalità previste al comma 2, le movimentazioni finanziarie, relative a singoli soggetti, per un importo complessivo superiore a 200 milioni di lire effettuate nell'arco temporale di un trimestre solare, ancorché provenienti da singole operazioni di importo inferiore a venti milioni di lire.

4. Per ciascuna delle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo deve essere altresì indicato, nell'apposito modulo, il codice fiscale del soggetto che effettua l'operazione nonché quello del soggetto per conto del quale l'operazione è eseguita.

5. I moduli di rilevamento ed i supporti elettromagnetici di cui al precedente comma 2 devono essere conservati per la durata di dieci anni.

6. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, i soggetti incaricati delle operazioni che contravvengano alle disposizioni dei precedenti commi sono puniti con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000.

7. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegua l'operazione, ovvero le indica false, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 1.000.000 a 10.000.000 di lire.

21. 034.

Piro.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. ...

(Obbligo di pagamento a mezzo assegno — Sanzione).

1. Qualsiasi operazione, eseguita presso soggetti diversi da quelli indicati all'arti-

colo, comma 1, comportante il pagamento di una somma per importo pari o superiore a dieci milioni di lire, deve essere effettuata esclusivamente a mezzo di assegno bancario o postale, o a mezzo di carta di credito.

2. Chiunque contravviene alla disposizione di cui al comma precedente è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000.

21. 035.

Piro.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART.

(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia).

1. Per il funzionamento dell'Agenzia è istituito il Comitato di gestione, composto da:

a) un direttore, funzionario dell'Amministrazione dello Stato avente la qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparato ovvero un esperto della materia;

b) dieci funzionari, con qualifica non inferiore a primo dirigente, provenienti dai Ministeri del tesoro, delle poste e telecomunicazioni, dell'industria, commercio e artigianato, della Banca d'Italia e della CONSOB;

c) due ufficiali superiori della Guardia di finanza.

Il direttore ed i componenti del Comitato di gestione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri sentiti i Ministri interessati e restano in carica per un periodo di tempo di tre anni.

2. All'Agenzia è inoltre assegnato il personale in possesso della necessaria specializzazione tecnica, proveniente dagli enti di cui al precedente comma 1, nella

consistenza organica fissata con il decreto del Presidente della Repubblica previsto al comma 3.

3. Le qualifiche e le modalità di assegnazione del personale di cui ai precedenti commi, lo stato giuridico ed il relativo trattamento economico nonché l'organizzazione dell'Agenzia, sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del tesoro, delle finanze, delle poste e telecomunicazioni e dell'industria, commercio e artigianato, da emanare entro un anno dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Il direttore dell'Agenzia dà esecuzione alle deliberazioni adottate a maggioranza dal Comitato di gestione e riferisce annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato, l'organizzazione e l'andamento dell'attività svolta dall'Agenzia.

21. 036.

Piro.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. ...

(Comitato di gestione dell'Agenzia - Compiti).

1. Per l'espletamento dei compiti attribuiti all'Agenzia dall'articolo, comma 1, il Comitato di gestione è incaricato di:

a) definire ed aggiornare i parametri per la predisposizione delle procedure di elaborazione necessarie per l'analisi dei flussi finanziari;

b) analizzare le indicazioni emerse dall'elaborazione dei flussi finanziari affluiti all'Agenzia;

c) eseguire i necessari riscontri di singole situazioni con elementi esistenti presso altre Banchedati nonché presso il sistema informativo centrale dell'anagrafe tributaria;

d) deliberare, a maggioranza, l'invio di apposite segnalazioni di singole situazioni soggettive meritevoli di approfondimento.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del tesoro, delle finanze, delle poste e telecomunicazioni e dell'industria, commercio e artigianato, sono stabiliti i criteri e le modalità per la periodica cancellazione dei dati dal sistema informativo dell'Agenzia.

21. 037.

Piro.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. ...

(Inoltro delle segnalazioni).

1. Le segnalazioni di cui al precedente articolo ..., comma 1 sono inoltrate dal direttore dell'Agenzia al reparto della Guardia di finanza di cui al comma 2 del presente articolo.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il Nucleo speciale di polizia valutaria, di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1976, n. 159, assume la denominazione di Nucleo speciale di polizia valutaria e finanziaria ed allo stesso sono attribuiti, oltre ai compiti indicati nel predetto articolo 5, anche quello di effettuare le investigazioni finanziarie finalizzate al contrasto del riciclaggio di proventi illeciti di cui all'articolo 648-bis del codice penale, nel testo modificato dall'articolo 1 della presente legge.

3. Fermi restando i poteri e le facoltà previsti dalla normativa valutaria, gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria e finanziaria, esercitano i poteri attribuiti dalla vigente normativa ai militari della Guardia di finanza.

21. 038.

Piro.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. ...

(Divieto di utilizzazione delle notizie — Segreto d'ufficio).

1. È vietata ogni utilizzazione delle notizie affluite alla Bancadati dell'Agenzia per finalità diverse da quelle previste dalla presente legge.

2. Chiunque acquisisce, comunica o fa uso di dati o di informazioni in violazione delle disposizioni della presente legge o al di fuori dei fini previsti dalla stessa è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con la reclusione da 1 a 3 anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a 6 mesi.

21. 039.

Piro.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. ...

(Richiesta di dati).

1. Il Procuratore della Repubblica, nel corso di indagini per il reato previsto nell'articolo 648-bis del codice penale o per i delitti nel medesimo indicati, può richiedere, direttamente o a mezzo della polizia giudiziaria, al direttore dell'Agenzia la comunicazione di elementi e notizie concernenti i flussi finanziari risultanti alla Bancadati nei confronti dei soggetti inquisiti.

2. Analoga facoltà è riconosciuta al Questore nelle ipotesi previste dall'articolo 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

3. L'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa può richiedere al direttore dell'Agenzia, per le esigenze connesse con il proprio mandato, notizie su singole situazioni soggettive.

21. 040.

Piro.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. ...

(Commissione parlamentare di vigilanza).

1. Ai fini del controllo sull'attività svolta dall'Agenzia è istituita una Commissione parlamentare di vigilanza composta da quattro deputati e da quattro senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità.

2. La Commissione, per l'esercizio delle sue funzioni, può effettuare ispezioni presso l'Agenzia onde verificare i parametri e le procedure adottati per l'analisi dei dati sui flussi finanziari affluiti alla Bancadati nonché la conformità al dettato del precedente articolo ..., comma 1, lettere *c*) e *d*) delle procedure seguite nell'invio delle segnalazioni per le ulteriori investigazioni finanziarie.

3. Con relazione annuale la Commissione informa il Parlamento dell'attività svolta dell'Agenzia.

21. 041.

Piro.

Avverto che il relatore ha testé presentato i preannunciati articoli aggiuntivi relativi anch'essi al controllo dell'esercizio di attività di carattere finanziario e creditizio, che sono del seguente tenore:

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

ART. ...

1. Nelle società fiduciarie e di revisione ed in quelle di gestione dei fondi comuni di investimento, le cariche comunque denominate di amministratore, di direttore generale, di dirigente munito di rappresentanza e di sindaco non possono essere rivestite da coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 lettera *c*), della legge 23 marzo 1983, n. 77

e degli ulteriori requisiti morali e professionali richiesti dalle disposizioni vigenti, nonché da coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate salvi gli effetti della riabilitazione. Per le società che svolgono le attività di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e di esercizio del credito continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2. La mancanza dei requisiti di cui al comma 1 comporta il diniego della autorizzazione amministrativa per lo svolgimento delle attività di cui allo stesso comma.

3. Fermo restando il disposto dell'articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dalla presente legge, quando si tratti di società già autorizzate il difetto dei requisiti di cui al comma 1 determina la decadenza degli interessati dalle cariche ivi previste. Salvo che la legge non disponga altrimenti, la decadenza è dichiarata entro 30 giorni del consiglio di amministrazione della società, ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente. Nel caso che non si sia proceduto nel termine predetto, la decadenza è pronunciata dall'organo pubblico che esercita la vigilanza o, in mancanza, che rilascia l'autorizzazione.

4. L'applicazione provvisoria della misura interdittiva prevista dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, comporta la sospensione delle cariche di cui al comma 1: la sospensione è disposta dagli organi di cui al comma precedente. Il consiglio di amministrazione della società e, in mancanza, gli altri organi di cui comma precedente possono altresì disporre la sospensione nei confronti di coloro che siano imputati dei delitti di cui agli articoli 416-*bis*, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, quando è ordinata la cattura ovvero è emesso il provve-

dimento che dispone il giudizio o quando l'imputato è presentato o citato a comparire in udienza per il giudizio.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo e di coordinamento con le leggi speciali.

21. 044.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. L'articolo 96 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, è sostituito dal seguente:

« Chiunque svolge l'attività prevista dall'articolo 1 per la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma senza averne ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

Chiunque contravvenga al disposto del terzo comma dell'articolo 2 è punito con una pena pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni.

Quando i funzionari delegati, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite vengano a conoscenza che da qualche ente o persona sia esercitata l'attività prevista dall'articolo 1 senza l'autorizzazione della Banca d'Italia, ne faranno denuncia a quest'ultima per i provvedimenti a norma del precedente comma ».

21. 045.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. L'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — 1. Chiunque compie presso:

a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali;

b) enti creditizi;

c) operatori finanziari e di borsa iscritti in albi o soggetti ad autorizzazioni amministrativa;

d) altri operatori finanziari e di borsa al cui capitale partecipano anche per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, i soggetti cui alle lettere b) e c); operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo per importo (da determinarsi con le modalità previste dal comma 7) deve essere identificato a cura del personale incaricato dell'operazione e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche allorquando, per la natura e la modalità delle operazioni poste in essere, si può ritenere che più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorché singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscono nondimeno parti di un'unica operazione.

3. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono risultare da apposito registro o da altra scrittura formata anche a mezzo di sistemi elettrocontabili.

4. Le scritture indicate nel comma precedente vanno conservate per la durata di dieci anni.

5. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il personale incaricato dell'operazione, che contravviene alle disposizioni precedenti, è punito con la multa da 5 a 25 milioni.

6. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, l'esecutore dell'operazione, che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false, è punito con la reclusione da 6 mesi ad un anno e con la multa da lire 1 milione a lire 10 milioni.

7. L'importo di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

8. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge per i soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 1, e dal novantesimo giorno per i soggetti indicati alle rimanenti lettere del comma 1. Le modalità della loro attuazione sono disciplinate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

21. 046.

Dopo l'articolo 21, è inserito il seguente:

ART. ...

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, la disposizione n. 2) è sostituita dalla seguente:

« 2) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione; ».

21. 047.

Avverto altresì, che all'articolo aggiuntivo 21. 044 è stato presentato il seguente subemendamento:

Al comma 1, dopo le parole siano stati sottoposti aggiungere le seguenti: con provvedimento definitivo.

0. 21. 044. 1.

Mellini.

In relazione al complesso degli articoli aggiuntivi di cui ho dato lettura, ho avuto un colloquio con il presidente della Commissione finanze, onorevole Piro, al quale ho fatto presente la necessità, cui si trova di fronte la nostra Commissione, di approvare nella seduta odierna il provvedimento in discussione: ciò tenendo conto del fatto che i più significativi degli articoli aggiuntivi a suo tempo trasmessi alla VI Commissione per il prescritto parere saranno peraltro oggi superati dagli articoli aggiuntivi presentati dal relatore; conseguentemente, tali articoli aggiuntivi non saranno trasmessi alla Commissione finanze.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Signor presidente, dichiaro, anche a nome degli altri colleghi firmatari, di ritirare, alla luce delle proposte emendative testé presentate dal relatore, tutti i residui articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 21 presentati dal gruppo comunista, con l'eccezione dell'articolo aggiuntivo 21. 06.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Raccomando l'approvazione degli articoli aggiuntivi da me presentati. Inoltre, esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Bargone ed altri 21. 06 e parere contrario sul subemendamento 0. 21. 044. 1 e sui rimanenti articoli aggiuntivi.

Gian CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accetta gli articoli aggiuntivi del relatore e concorda con il suo parere per quanto riguarda i rimanenti.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Mellini non è presente, si intende che abbia rinunciato al suo subemendamento 0. 21. 044. 1.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Lo faccio mio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Mellini 0. 21. 044. 1, fatto proprio dall'onorevole Nicotra, non accettato né dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 21. 044 del relatore.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Preciso che il mio articolo aggiuntivo 21. 044 deve intendersi riformulato nel senso di sopprimere il secondo periodo del comma 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 21. 044 del relatore, nel testo riformulato, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 21. 045 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 21. 046 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 21. 06 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 21. 047 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché l'onorevole Piro non è presente, si intende che abbia rinunciato ai suoi articoli aggiuntivi 21. 033, 21. 034, 21. 035, 21. 036, 21. 037, 21. 038, 21. 039, 21. 040 e 21. 041.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, concernente la riformulazione della rubrica del capo III:

Sostituire l'intestazione: Disposizioni di attuazione e transitorie con la seguente:

Capo III — Disposizioni diverse, di attuazione e transitorie. Abrogazione di norme. *Conseguentemente, sopprimere l'intestazione: Capo IV — Abrogazione di norme e disposizioni per il coordinamento.*

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 26, al quale sono stati presentati i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono abrogati l'articolo 10-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, il quarto comma dell'articolo 23 e l'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

26. 3.II

Il Governo.

Al comma 1, sopprimere le parole da: il secondo comma fino a: 2-quinquies.

26. 2.

Il relatore.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 416-bis del codice penale è così sostituito:

« ART. 416-bis. — (*Associazione di tipo mafioso*) — Le pene stabilite nei primi tre commi dell'articolo 416 sono aumentate da un terzo alla metà se gli associati si avvalgono della pubblica intimidazione per compiere delitti che sono oggetto dell'associazione, per occultarne le responsabilità, eludere le indagini delle autorità, sottrarsi alle ricerche di queste, conseguire o conservare il prezzo o il profitto dei reati. Le stesse pene si applicano quando gli associati si avvalgono per le stesse finalità di connivenze e favori di pubbliche autorità o comunque si avvalgono del pubblico convincimento di potersi giovare di tali favori e connivenze ».

26. 1.

Mellini.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965 n. 575, nei casi in cui le indagini ivi

previste richiedono controllo di natura contabile o, comunque, l'esame e l'analisi di documentazione sotto l'aspetto economico-finanziario, il procuratore della repubblica o il questore territorialmente competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione vi provvedono avvalendosi della Guardia di finanza.

26. 01.

Il Governo.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. Presso ogni Prefettura è istituito l'Albo dei soggetti a carico dei quali sussistono i divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. L'accesso all'Albo è consentito alle imprese che, avendo l'obbligo di eseguire opere pubbliche, intendono avvalersi del subappalto, dell'affidamento in cottimo o fare ricorso ai contratti previsti dal comma 8 dell'articolo 21-bis.

26. 02.

Rizzo.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. Per quanto concerne la sospensione dei presidenti delle giunte regionali, degli assessori regionali per i motivi di cui all'articolo 21 le modalità sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. I provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa emessi nel corso o a seguito dei procedimenti relativi all'applicazione di misure di prevenzione anteriormente alla data di entrata in vigore

della presente legge continuano a produrre gli effetti previsti dalle norme vigenti prima di tale data.

26. 03.

Il relatore.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

« ART. ...

1. Dopo l'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 è aggiunto il seguente:

« ART. 2-bis. — 1. Nei procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione, le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano quando sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni, qualora gli interessati o i loro difensori, espressamente rinunzino alla sospensione dei termini, ovvero il giudice, a richiesta del pubblico ministero, dichiarino con ordinanza motivata non impugnabile, l'urgenza del procedimento. »

26. 04.

Il relatore.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento 26. 2; esprimo parere favorevole sull'emendamento 26. 3 del Governo, mi dichiaro invece contrario all'emendamento 26. 1 dell'onorevole Mellini.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo con le valutazioni del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 26. 3, accettato dal relatore.

(È approvato).

Poiché l'onorevole Mellini non è presente, si intende che abbia rinunciato al suo emendamento 26. 1.

Pongo in votazione l'articolo 26, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 26. 01 del Governo.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo ha presentato un'emendamento esplicativo di norme già approvate in precedenza. Come i colleghi ricorderanno, si era attribuita non solo alla Guardia di finanza, ma anche alla polizia giudiziaria e alla polizia di stato la facoltà di svolgere determinate indagini relative alla repressione e alla prevenzione dell'attività mafiosa. Con la norma proposta il Governo intende specificare e puntualizzare che, quando queste indagini involgono questioni di natura contabile e fiscale, nonché l'esame di strumentazioni particolari per le quali sia necessaria una specifica professionalità, gli accertamenti siano affidati alla Guardia di finanza. Il Governo, pertanto raccomanda alla Commissione l'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. A tale proposito devo fare una precisazione. La materia oggetto dell'articolo aggiuntivo 26. 01 del Governo è stata già trattata e decisa dalla Commissione al momento dell'approvazione dell'articolo 2.

Tale articolo aggiuntivo, prevedendo che il procuratore della Repubblica o il questore competente a richiedere una misura di prevenzione possano avvalersi per l'espletamento delle indagini ivi descritte unicamente della Guardia di finanza, è in contrasto con quanto in precedenza stabilito all'articolo 2 ove è stata prevista, in conseguenza dell'approvazione di specifici emendamenti, la possibilità di avvalersi dell'ausilio della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria.

Se è vero poi che l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo prevede l'intervento esclusivo della Guardia di finanza soltanto nei casi in cui le indagini richiedono controlli di natura contabile, o comunque l'esame o l'analisi di documentazione sotto

l'aspetto finanziario, è pur vero che tale deroga interesserebbe un gran numero dei casi di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2; inoltre l'articolo 2 già approvato dalla Commissione, prevedendo la facoltatività per il procuratore della Repubblica e per il questore di avvalersi dell'aiuto della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, vuole appunto lasciare a tali autorità ogni giudizio circa i casi in cui sia più opportuno ricorrere all'apporto dell'uno o dell'altro organismo.

Sulla base delle predette considerazioni, dichiaro l'articolo aggiuntivo 26.01 inammissibile, poiché precluso, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento, dalla deliberazione di approvazione del predetto articolo 2.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Rizzo 26. 02.

ALDO RIZZO. L'articolo aggiuntivo 26. 02 risponde ad un'indicazione proveniente dalle categorie interessate. Purtroppo, con l'attuale sistema, accade che un'impresa che abbia ricevuto l'appalto per l'esecuzione di opere pubbliche, ed intenda avvalersi del subappalto o dell'affidamento in cottimo, prenda contatto con altre imprese per poi magari scoprire, attraverso la certificazione antimafia, che queste ultime vedono la presenza di soggetti indiziati di appartenere ad organizzazioni mafiose.

Ciò comporta tutta una serie di conseguenze, anche sul piano dell'immagine delle imprese appaltatrici, oltre al fatto che le stesse forze di polizia possono mettere in evidenza che quelle imprese hanno avuto contatti con soggetti mafiosi.

La parte sana dell'imprenditoria non desidera certo che si verifichino tali effetti, per evitare i quali viene avanzata la pressante richiesta che presso ogni prefettura siano istituiti albi dei soggetti a carico dei quali sussistono i divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. L'accesso a tali albi dovrebbe essere consentito esclusivamente alle imprese che, avendo ottenuto l'appalto per l'esecuzione di opere pubbliche, intendono affidare in

subappalto lavori concernenti l'appalto stesso in modo che, potendo consultare gli elenchi, nel caso in cui il soggetto cui si siano rivolte risulti mafioso, abbiano la possibilità di interrompere immediatamente qualunque rapporto ed evitare di incorrere in conseguenze spiacevoli.

L'esigenza cui l'articolo aggiuntivo da me presentato intende dare risposta è fortemente avvertita dagli imprenditori che non possono trasformarsi in investigatori. Mi auguro, pertanto, che l'articolo aggiuntivo 26. 02 possa essere approvato.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. In ordine a tale articolo aggiuntivo mi rimetto alla valutazione della Commissione.

GIANCARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rende conto dei motivi che sono alla base dell'articolo aggiuntivo 26. 02, ma invita ugualmente l'onorevole Rizzo a ritirarlo in considerazione del fatto che, con le norme precedentemente approvate da questa Commissione, le imprese vengono a disporre già di quattro circuiti d'informazione.

Per tale ragione il Governo ritiene che gli albi particolari da istituire presso le prefetture possano non tanto rispondere ai criteri di trasparenza che hanno indotto l'onorevole Rizzo a presentare l'ordine del giorno in esame, quanto piuttosto costituire elenchi troppo facilmente accessibili.

L'imprenditoria sana ed onesta ha la possibilità, attraverso i circuiti informativi di cui l'abbiamo dotata ed anche grazie alle misure di prevenzione, di compiere gli accertamenti che ritenga necessari. Questi sono i motivi — e non, quindi, una contrarietà di fondo — che inducono il Governo a ribadire l'invito rivolto all'onorevole Rizzo a ritirare il proprio articolo aggiuntivo.

ALDO RIZZO. Non ritengo di poter aderire a tale richiesta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 26. 02, non accettato dal Governo e per il quale il relatore si rimette alla Commissione.

(È respinto).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 26. 03 del relatore.

Avverto che il comma 2 di tale articolo aggiuntivo non può essere preso in esame in quanto precluso, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento, in conseguenza della soppressione, deliberata dalla Commissione, dell'identico disposto dell'articolo 25 del disegno di legge n. 3325-ter.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Propongo al relatore di riformulare il comma 1 dell'articolo aggiuntivo 26. 03 nel senso di sostituire le parole: « Per quanto concerne la sospensione dei presidenti delle giunte regionali e degli assessori regionali, per motivi di cui all'articolo 21, le modalità sono stabilite » con le seguenti: « La sospensione dei presidenti delle giunte regionali e degli assessori regionali, per i motivi di cui all'articolo 21, è disposta con le modalità stabilite ».

Si tratta di una correzione formale.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Non ho alcuna difficoltà a riformulare il residuo comma 1 dell'articolo aggiuntivo 26. 03 aderendo alla proposta dell'onorevole Nicotra.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere favorevole all'articolo aggiuntivo 26. 03.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 26. 03, come riformulato, accettato dal Governo.

(È approvato).

Desidero far presente alla Commissione che l'articolo aggiuntivo in esame fa riferimento esclusivamente ai presidenti delle giunte regionali ed agli assessori regionali, mentre l'articolo 21 al quale esso si ricollega, già da noi approvato in una determinata formulazione, riguarda un più ampio novero di soggetti.

Pertanto, mi riservo, in sede di coordinamento formale del testo approvato, di collocare, *ratione materiae*, l'articolo aggiuntivo 26. 03, testé approvato, nel corpo del comma 4 dell'articolo 21.

Passiamo all'articolo aggiuntivo del relatore 26. 04.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere favorevole a tale articolo aggiuntivo.

ALDO RIZZO. Vorrei alcune delucidazioni sull'argomento oggetto dell'articolo aggiuntivo in esame.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. L'articolo aggiuntivo mira a prevedere, anche nel caso dei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, la possibilità di motivate eccezioni alla sospensione dei termini, sempre che i difensori non ne facciano esplicita richiesta.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 26. 04, accettato dal Governo.

(È approvato).

Sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

« La Camera,

a conclusione della discussione per l'approvazione del disegno di legge n. 3325-ter (Nuove disposizioni contro la delinquenza di tipo mafioso),

impegna il Governo

a presentare entro il 31 maggio 1990 un disegno di legge organico per la revisione della disciplina di tutte le attività finanziarie e creditizie al fine di:

1) individuare e seguire movimenti di capitale di sospetta provenienza illecita, anche al fine di risalire alla commissione di delitti posti in essere da organizzazioni criminali di stampo mafioso;

2) evitare ingressi di liquidità e interessi illegali nel sistema bancario e finanziario miranti a incrementare e consolidare posizioni di potere economico delle organizzazioni criminali pregiudizievoli per la stabilità del mercato e in contrasto con il fine pubblicistico delle attività di esercizio del credito e di raccolta del risparmio;

3) impedire che, attraverso il meccanismo della moltiplicazione degli sportelli bancari e dell'ingresso sul mercato di società finanziarie e in assenza di adeguati controlli, venga favorito il lavaggio del denaro proveniente dalla commissione di illeciti e il suo reimpiego in attività legali, con conseguente impossibilità di accertamento della provenienza illecita di capitali e consolidamento dei patrimoni di pertinenza di organizzazioni criminali mafiose ».

0/3325-ter/l/2.

Pedrazzi Cipolla, Finocchiaro Fiddelbo, Bargone, Fracchia, Conte, Recchia, Orlandi, Violante, Sinatra.

« La Camera,

ritenuto che l'adozione di misure adeguate per fronteggiare la delinquenza di tipo mafioso ed i traffici illeciti di stupefacenti è una scelta di civiltà e di libertà contro i tentativi di oppressione e di infiltrazione delle organizzazioni criminali, ritenuto che occorre tutelare la società civile, anche nello svolgimento delle attività economiche ed imprenditoriali, dal pericolo grave di aggressione delle regole di comune convivenza e di mercato,

impegna il Governo:

a raccordare le iniziative legislative in corso in materia di intermediazione

finanziaria e mobiliare con la nuova disciplina dei requisiti soggettivi per l'esercizio di attività similari;

ad assicurare sempre, anche con apposite iniziative legislative, se necessario, la massima collaborazione del sistema bancario nell'azione dello Stato contro la criminalità organizzata;

a rendere spedito l'iter di revisione generale della materia relativa agli appalti, tenendo conto anche delle regole di mercato;

a sviluppare una politica di vigile e lungimirante collaborazione internazionale per il controllo degli itinerari finanziari, bancari e non, affinché non esistano "sanctuari" inaccessibili per la ricerca e repressione del riciclaggio del denaro proveniente da gravi delitti ».

0/3325-ter/2/2.

Mastrantuono, Nicotra.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor presidente, in relazione all'ordine del giorno 0/3325-ter/1/2, specifico che il Governo sta predisponendo il disegno di legge relativo alla disciplina generale dell'intermediazione non bancaria, che sarà presentato alle Camere al più presto. In esso, di contenuto piuttosto ampio, troveranno senz'altro soddisfazione le esigenze rappresentate nell'ordine del giorno dei colleghi Pedrazzi Cipolla ed altri.

Pertanto, il Governo è disponibile ad accettarlo a condizione che le parole « a presentare entro il 31 maggio 1990 » siano sostituite con le parole « a presentare tempestivamente », in modo che non sia stabilito un termine preciso.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dai colleghi Mastrantuono e Nicotra, faccio presente, in relazione al primo punto del dispositivo, che è intendimento del Governo fare riferimento, nel disciplinare l'intermediazione finanziaria e mobiliare, a regole oggettive di disciplina più che a requisiti soggettivi per l'esercizio di tali attività. In relazione al secondo

punto, specifico che nel nostro ordinamento non esiste un vero e proprio segreto bancario, perché l'articolo 10 della cosiddetta legge bancaria si riferisce soltanto al dovere di « riservatezza » per gli operatori bancari, che è un concetto assai più lato.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accetta l'ordine del giorno 0/3325-ter/2/2.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Accettiamo la riformulazione dell'ordine del giorno 0/3325-ter/1/2 proposta dal Governo.

PRESIDENTE. I presentatori dell'ordine del giorno 0/3325-ter/1/2 insistono per la votazione ?

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. No, signor presidente.

PRESIDENTE. I presentatori dell'ordine del giorno 0/3325-ter/2/2 insistono per la votazione ?

RAFFAELE MASTRANTUONO. No, signor presidente.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Poiché il Governo l'ha accettato, non insistiamo.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor presidente, nel testo approvato fino a questo momento sono presenti aspetti che certamente non soddisfano il gruppo democristiano, che ha dovuto subirli pur non condividendoli; peraltro, vi sono anche innovazioni di indubbia validità che rispondono all'esigenza da più parti prospettata di modificare la cosiddetta legge Rognoni-La Torre. Ma quale dei due elementi è prevalente ?

Una serena razionalità politica ci induce a votare a favore del provvedimento in esame, pur constatando e ribadendo agli atti di questo lungo esame l'abnormità giuridica, voluta dal gruppo comunista e osteggiata dai gruppi democristiano e so-

cialista, contenuta nel comma 4 dell'articolo 10. Tale comma dispone l'estensione delle misure interdittive a carico del mafioso anche ai familiari ed ai conviventi, determinando una discriminazione nei confronti di soggetti incolpevoli: a mio avviso, tale disposizione è incostituzionale, ed è stata approvata, dopo essere stata proposta dal Governo (ma non dall'autorità politica governativa, bensì da quella rappresentata dai funzionari che hanno redatto il testo), e voluta esclusivamente — lo voglio ribadire a chiare note — dal gruppo comunista, cui si sono opposti, ripeto, i gruppi democristiano e socialista.

Questa abnormità avrebbe potuto indurci ad un atteggiamento negativo nei confronti del progetto di legge, ma così non è, per il grande senso di responsabilità che avvertiamo, fiduciosi che l'altro ramo del Parlamento cesserà il comma 4 dell'articolo 10, data la sua evidente incostituzionalità: si tratta di una norma da Stato di polizia, non certo da Stato di diritto.

Nel corso dell'esame dell'originario disegno di legge n. 3325-ter, abbiamo assistito a delle storture ed a uno strano sistema di legiferare: sono state introdotte innovazioni, relative alla materia degli appalti e a quella del controllo delle attività di carattere finanziario e creditizio, rientranti nella competenza primaria dell'VIII e della VI Commissione. Poiché si trattava di decidere su questioni di principio e non di merito abbiamo accettato questo modo di procedere; lo « scippo » di competenza a danno di altre Commissioni costituisce, però, un precedente gravissimo: mi auguro pertanto che non si ripeta per il futuro.

Desidero ribadire che non si è trattato di un modo sereno di approvare una legge; abbiamo anzi assistito ad uno strano fenomeno che per certi versi vorrei definire concussivo in politica: più volte l'opposizione ha introdotto innovazioni normative imponendole ad una maggioranza che le ha dovute subire perché, non essendo presente in Commissione con tutte le sue forze, si è trovata in minoranza numerica. È evidente che ogni forza politica cerca di ottenere quanto è più possibile: ciò fa

parte di una corretta dialettica parlamentare e non ci scandalizziamo per questo; ci rendiamo conto che il gruppo comunista ha portato avanti il proprio obiettivo per un'apparente, vera o demagogica trasparenza.

Riteniamo, comunque, che gli obiettivi del provvedimento siano condivisibili; soprattutto per quanto riguarda la trasparenza dei soggetti, credo che questa soggettività sia stata raggiunta con alcune linee trasfuse nel provvedimento.

Desidero ringraziare il relatore per il lavoro svolto e dare atto al Governo dell'impegno dimostrato.

Riteniamo, in conclusione, che alcuni risultati positivi nella lotta contro la delinquenza mafiosa sono stati certamente raggiunti; auspichiamo, tuttavia, che il Senato apporti ulteriori miglioramenti al testo da noi approvato. In questo quadro e con questi rilievi il gruppo della democrazia cristiana annuncia il proprio voto favorevole al provvedimento.

ANTONIO BARGONE. A nome del gruppo comunista devo esprimere soddisfazione per l'approvazione della riforma della normativa antimafia, che costituisce senza dubbio un provvedimento di grande rilevanza e la cui urgenza era stata sottolineata da più parti, anche dalla relazione al Parlamento della Commissione antimafia della IX legislatura. Si sentiva la necessità di adeguare gli strumenti normativi previsti dalla legge n. 646 del 1982, soprattutto in considerazione dei mutamenti intervenuti nella struttura e nelle dimensioni delle organizzazioni mafiose. Al riguardo credo che il lavoro svolto dalla Commissione sia stato di indubbia utilità e di ampio respiro politico.

Se l'obiettivo del disegno di legge governativo era quello di prevedere nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e delle altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, non poteva essere considerata estranea nessuna proposta, su nessun terreno e su nessuna materia che fosse utile ed efficace come azione di contrasto nei confronti di tale fenomeno.

Il governatore della Banca d'Italia Ciampi, nel corso di una delle audizioni che la Commissione ha tenuto per una migliore valutazione del testo da approvare, ha effettuato un'analisi, che ha coinciso con quella della Commissione, secondo la quale il fenomeno mafioso non è più solo un problema di ordine politico, ma qualcosa di più, essendo penetrato nel nostro sistema sociale, politico e finanziario. Ciampi lo ha affermato con molta chiarezza. Da qui è scaturita l'iniziativa del gruppo comunista di rivedere le questioni relative alle società finanziarie. Tali società, come tutti, fuori di qui, ormai fanno molto bene, costituiscono lo strumento più diffuso e più efficace di riciclaggio del denaro « sporco » in tutte le regioni ad alta densità mafiosa ed anche in quelle nelle quali questo fenomeno è in via di progressiva penetrazione. Credo, comunque, che la Commissione abbia compiuto uno sforzo, del quale è giusto darle atto, per sintonizzarsi con la società civile.

Altrettanto necessario era l'intervento in materia di appalti e subappalti; tutti gli amministratori di organismi istituzionali e non del nostro paese avevano sollecitato l'urgenza di modificare la disciplina di questa materia, proprio in considerazione del fatto che le infiltrazioni di tipo mafioso negli enti pubblici e nelle attività economiche sono fin qui avvenute principalmente attraverso il varco aperto dalla mancanza di una rigida disciplina dell'istituto del subappalto.

In conclusione, considerando le quattro grandi questioni affrontate dal disegno di legge al nostro esame — la necessità di aggiornamento, in particolare rispetto alle misure di prevenzione, l'eliminazione della sovrapposizione fra procedimento penale e di prevenzione, che aveva ostacolato una corretta applicazione di questa norma e generato molta confusione, le norme di preclusione per gli amministratori pubblici in considerazione di attività mafiosa accertata e la nuova normativa sul subappalto e sulle attività finanziarie — credo che le innovazioni introdotte possano considerarsi positive.

Il gruppo comunista avrebbe preferito un intervento più incisivo in materia di attività finanziarie e di intermediazione; tuttavia ci riteniamo soddisfatti dell'impegno assunto dal Governo di presentare un disegno di legge che disciplini in modo organico la materia.

In definitiva ci riteniamo complessivamente soddisfatti del risultato raggiunto, che ci sembra costituire una risposta adeguata alle esigenze da più parti sottolineate. Nel dare atto alla Commissione di aver svolto un buon lavoro, il gruppo comunista dichiara il suo voto favorevole al disegno di legge n. 3325-ter.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Signor presidente, onorevoli colleghi, grazie al contributo del relatore, all'impegno del Governo e al lavoro della Commissione nella sua collegialità, con l'approvazione del disegno di legge in esame si viene a dotare lo Stato di un importante strumento nella lotta contro la criminalità organizzata.

Come è stato già rilevato dai colleghi che mi hanno preceduto, il lavoro non è stato semplice, anche perché molte nuove norme relative alla materia finanziaria avrebbero richiesto una valutazione più ampia; tuttavia è innegabile che la disciplina dell'attività finanziaria e creditizia costituisca un efficace strumento di lotta alla criminalità organizzata.

Non sono d'accordo con il collega Nicotra nel ritenere che nel provvedimento sia insita una sorta di intimidazione. Ormai, la mafia e la delinquenza organizzata si avviano sempre più ad esercitare un potere economico complesso contro il quale si deve lottare in tutte le sedi nelle quali può annidarsi la loro presenza.

La pericolosità di tale situazione non deriva tanto dall'esercizio da parte della delinquenza organizzata di attività illecite, quanto piuttosto da quelle svolte lecitamente, ossia sul versante degli investimenti, oltre che dal tentativo di penetrazione nelle istituzioni pubbliche locali e non solo locali.

Tale situazione ha reso necessario un quadro di valutazione più ampio ed aggiornato rispetto a quello che è stato il

primo tentativo nel nostro paese — ossia la cosiddetta legge Rognoni-La Torre — di cominciare a combattere la delinquenza organizzata sul versante sul quale oggi si deve lottare che è quello economico e finanziario.

In ordine all'articolo 10 del testo in esame, richiamato dall'onorevole Nicotra, in base al quale vengono estese determinate sanzioni negative a chi convive — quindi non solo ai figli — con un soggetto sottoposto a misure di prevenzione, vorrei ricordare che esso non rappresenta un'innovazione proposta dal gruppo comunista né dal Governo, ma riproduce una disposizione già vigente.

ALDO RIZZO. Si tratta di una norma della cosiddetta legge Rognoni-La Torre.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Auspico comunque che tale articolo venga modificato dal Senato affinché non si verifichi una sorta di criminalizzazione di intere famiglie. Non credo che la famiglia e i conviventi di un soggetto mafioso debbano perdere concessioni o provvedimenti amministrativi di cui eventualmente beneficiano anche perché, in questo caso, l'unico modo che avrebbero di sopravvivere sarebbe quello di svolgere attività illecite.

Al di là di questo rilievo critico, ritengo che il disegno di legge in esame contenga norme che, anche a seguito delle correzioni introdotte da questa Commissione, devono essere valutate positivamente: mi riferisco alle disposizioni concernenti il sequestro dei beni prima dell'udienza (con le quali vengono introdotte nel procedimento maggiori garanzie, anche giurisdizionali, rispetto a quelle contemplate dalla proposta originaria del Governo che prevedeva la semplice confisca) e alle norme che assicurano l'autonomia del processo di prevenzione rispetto a quello penale ed a quelle riguardanti l'attività degli amministratori locali che devono essere oggetto, da parte del legislatore, di un'attenzione e di un rigore particolari.

Significativa appare anche la nuova disciplina del subappalto sulla quale debbo dire al collega Bargone di non

condividere la sua tesi per cui le organizzazioni mafiose indirizzerebbero il loro interesse prevalentemente verso questo settore. Sono convinto, infatti, che ormai la penetrazione delle organizzazioni criminali abbia già superato l'anello del subappalto ed abbia cominciato a rivolgersi verso società finanziarie, economiche ed edilizie, addirittura insospettabili. Per tali ragioni, mi sembra importante che il Governo mantenga l'impegno a predisporre una disciplina aggiornata ed organica della materia che tenga anche conto della necessità che in tale settore si attuino forme di coordinamento a livello internazionale, soprattutto europeo. A tale disciplina ritengo debba essere attribuita una particolare valenza.

In conclusione, preannuncio il voto favorevole, convinto e motivato, del gruppo socialista sul provvedimento in esame, ritenendo che esso possa rappresentare un utile strumento per la lotta alla criminalità organizzata nel nostro paese.

ALDO RIZZO. Ritengo che con il provvedimento in esame ci accingiamo ad approvare, sia pure con ritardo, uno strumento di grande valore e significato per l'aggiornamento della disciplina contro la criminalità organizzata.

La Commissione parlamentare antimafia, anni fa, ebbe modo di far presente al Parlamento l'esigenza di introdurre modifiche alla cosiddetta legge Rognoni-La Torre che tenessero conto delle nuove dimensioni e dei nuovi interessi delle organizzazioni mafiose.

Ritengo che il lavoro svolto sia stato assai proficuo. In particolare, desidero ricordare le nuove norme riguardanti l'amministrazione dei beni sequestrati ai mafiosi e la destinazione di quelli confiscati oltre alle disposizioni concernenti la certificazione antimafia, orientate a delimitare fortemente l'ambito di applicazione di questo nuovo istituto consentendo l'auto-dichiarazione.

Per la verità, non nutro le preoccupazioni espresse dall'onorevole Nicotra in merito alle norme riguardanti i conviventi con persone indiziate di appartenenza alla mafia. Vorrei ribadire, infatti, che si tratta

di una disposizione già introdotta con la cosiddetta legge Rognoni-La Torre, per cui il provvedimento in esame non ha introdotto alcuna variazione. Aggiungo che, peraltro, non sono colpiti i parenti dell'indiziato, ma soltanto chi convive con l'indiziato stesso.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Perché ha il torto di convivere...

ALDO RIZZO. Se una licenza è intestata ad un soggetto indiziato di appartenenza alla mafia, al figlio o alla moglie conviventi, è pur sempre una licenza goduta nei suoi risultati economici...

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Il figlio di un indiziato si trova nella condizione di non poter esercitare la professione di avvocato.

ALDO RIZZO. No, il problema è diverso.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Decade anche l'iscrizione all'albo.

ALDO RIZZO. No, le sanzioni riguardano attività economiche e non l'iscrizione all'albo.

Ritengo siano molto importanti anche le nuove norme inserite nel provvedimento in esame riguardanti il riciclaggio di denaro « sporco », le misure adottate a carico di amministratori indiziati di appartenenza alla mafia, quelle che riguardano la materia dell'appalto e del subappalto nonché le disposizioni concernenti il sistema bancario e finanziario. Si tratta di innovazioni tutte volte a garantire una maggiore trasparenza in questo settore, assai delicato, dove purtroppo da tempo si registra una preoccupante infiltrazione mafiosa.

Certo, le misure introdotte non sono sufficienti a garantire la massima correttezza e trasparenza nel campo dell'appalto e del subappalto e nell'ambito del sistema bancario e finanziario. È necessario, pertanto, predisporre altre norme, in partico-

lare, per quanto riguarda l'albo nazionale dei costruttori sul quale ritengo che il Governo debba adottare una nuova disciplina maggiormente adeguata ai tempi. Altrettanto importante appare l'esigenza di realizzare forme di collegamento e raccordo a livello internazionale perché il valore e lo scopo della normativa antimafia rischiano di essere vanificati qualora i patrimoni mafiosi possano facilmente trovare ingresso in altri Stati. Sarebbe assai interessante verificare la possibilità, soprattutto a livello europeo, di omologare la disciplina nei confronti della criminalità organizzata (alcuni passi in questa direzione sono già stati compiuti).

Credo che, nel complesso, il giudizio sul provvedimento in esame debba essere altamente positivo. Vorrei anche sottolineare che esso è stato il risultato di ampie intese tra i gruppi politici presenti all'interno della Commissione: non vi sono state, infatti, né una maggioranza né una minoranza precostituita, ma una larga identità di vedute. Ritengo che su temi di grande rilevanza quale quello della lotta alla mafia ed alla criminalità organizzata, che toccano da vicino i valori fondamentali della nostra democrazia, sia doveroso che le forze politiche, senza alcuna eccezione, operino di comune accordo.

Nel ribadire il giudizio positivo sul lavoro svolto che ha visto una profonda intesa tra le forze politiche e lo stesso Governo, preannuncio il voto favorevole della sinistra indipendente.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Dichiaro il mio voto favorevole, come rappresentante del gruppo di democrazia proletaria, sul disegno di legge n. 3325-ter, anche se non condivido l'entusiasmo manifestato da molti colleghi. Dico ciò per diversi motivi: si potrebbe addirittura iniziare dal titolo, perché occorre una visione molto complessa per affermare che misure repressive rappresentano una forma di prevenzione. Mi rendo conto che, sul piano concreto, qualcosa occorre pur fare, però, se si guarda anche soltanto ai dati quantitativi

relativi allo sviluppo del fenomeno mafioso, si nota che essi dimostrano come le misure adottate fino ad oggi, anziché migliorare la situazione, l'abbiamo peggiorata. Sotto questo profilo, considerando il disegno di legge in discussione come un ulteriore esperimento per valutare quali siano le misure da intraprendere e quali quelle da non adottare, e sperando che consenta di ottenere qualche risultato, ribadisco il mio voto favorevole.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Signor presidente, senza alcun entusiasmo né stato di euforia, ritengo doveroso ringraziare non soltanto il Governo, ma anche i rappresentanti di tutti i gruppi politici presenti in Commissione: dico ciò senza spirito qualunque né consociativo. Il nostro impegno si è protratto per molti mesi e il prodotto legislativo che ne è derivato è piuttosto impegnativo: tra l'altro, riguarda, come è stato notato da un collega che mi ha preceduto, una materia riguardante norme legislative attualmente in vigore. Mi riferisco alla cosiddetta legge Rognoni-La Torre, approvata nel 1982, che nei sette anni della sua attuazione è servita egregiamente a combattere la delinquenza organizzata. Tuttavia, dal 1982 a oggi, la delinquenza si è organizzata ancora meglio e pertanto il Parlamento, soprattutto tramite la Commissione antimafia nella IX e nella X legislatura, ha ritenuto opportuno effettuare una verifica della normativa vigente per approvare alcuni miglioramenti. Tali adattamenti, signor presidente e colleghi, mirano in sostanza a coniugare le due esigenze che si pongono nella lotta alla mafia, alla camorra e alla 'ndrangheta: garantire l'ordine pubblico, inteso come interesse della collettività, senza venir meno alle garanzie di libertà personale e di dignità umana.

In questi mesi — lo dico senza eccessivo entusiasmo e toni trionfalistici — abbiamo lavorato quotidianamente con la collaborazione di tutti i gruppi, compresi quelli di opposizione, che hanno dato il loro contributo ritenendo che si legiferasse al fine di servire lo Stato e la collettività, analogamente a quanto è avvenuto anni fa nella

lotta contro il terrorismo: in simili circostanze, infatti, occorre l'unitarietà del Parlamento. Le nostre decisioni sono state assunte con il conforto di tutti i gruppi politici presenti in Commissione, e con esse siamo riusciti a dar luogo ad un corpo legislativo che risponde ad entrambe le esigenze richiamate. Basterebbe richiamare le norme relative agli appalti, quelle sul controllo del riciclaggio di denaro « sporco » e l'estensione della normativa (poco sottolienata, e perciò da ricordare) concernente la lotta al traffico di stupefacenti.

Naturalmente, è normale che nel corpo legislativo siano presenti lacune, ma a tale inconveniente si potrà ovviare al Senato attraverso emendamenti che si rendessero necessari. Comunque, non posso che esprimere la soddisfazione del relatore per il lavoro unanime dei gruppi politici, dato che siamo riusciti a varare uno strumento che servirà ancora di più a combattere la delinquenza organizzata. Tuttavia, deve essere chiaro che il problema della lotta alla mafia, alla camorra e alla 'ndrangheta non può essere risolto soltanto attraverso leggi e provvedimenti repressivi, poiché sono necessarie forme di prevenzione che implicano un'azione del Governo che, soprattutto nel Mezzogiorno, incentivi lo sviluppo economico e favorisca l'aumento del numero degli occupati.

Nel ringraziare lei, signor presidente, il Governo e nuovamente i gruppi politici, auspico che il Senato possa al più presto esaminare il testo da noi approvato per migliorarlo dov'è opportuno, in modo che entri in vigore una normativa antimafia efficace e concreta.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati con la partecipazione unanime dei gruppi politici. Il Governo, inoltre, non ha inteso compiere alcuna forzatura nei confronti di alcuno: e ha presentato proposte ritenendo fossero valide ed efficaci e che offrirono al Governo uno strumento

migliore per la prevenzione e la repressione del fenomeno della delinquenza organizzata. Rivolgo un ringraziamento particolare al presidente Rognoni, che, con la sua azione, ha consentito di superare alcuni nodi non facili, che sembrava potessero costituire veri e propri ostacoli all'approvazione spedita del disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sento il dovere di ringraziare anch'io il relatore, il Governo ed i gruppi politici presenti in Commissione per il contributo da tutti fornito alla definizione di un provvedimento ampiamente atteso dalle forze politiche e dall'opinione pubblica.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 90 del regolamento, propongo alla Commissione di approvare le seguenti modificazioni al testo in votazione, conseguenti a correzioni formali su cui richiamo l'attenzione della Commissione:

all'articolo 1, sopprimere il comma 2, in quanto la disposizione da esso prevista è superata dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, che agli articoli 248 e 255 prevede in via generale la delegabilità alla polizia giudiziaria dell'esame e del sequestro di atti documenti, eccetera, presso banche. Conseguentemente, alla rubrica del Capo I sopprimere le parole: « e del codice di procedura penale »;

all'articolo 2, al comma 6, sostituire le parole: « di cui agli articoli 337, 338 e 340 del codice di procedura penale » con le seguenti: « di cui agli articoli 253, 254 e 255 del codice di procedura penale »;

all'articolo 16, al comma 4, sostituire le parole: « per il reato di cui al primo comma » con le seguenti: « per i delitti di cui al comma 1 »;

all'articolo 19-bis, al capoverso, stante la natura materiale e recettizia del rinvio ivi contenuto, occorre, in relazione all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, esplicitare il richiamo ivi contenuto ai reati indicati nell'articolo 340, ultimo comma del vecchio codice di procedura penale, per cui le parole: « per

i reati indicati nell'articolo 340, ultimo comma, del codice di procedura penale » sono sostituite con le seguenti: « per i reati commessi per finalità di terrorismo di eversione dell'ordinamento costituzionale, di criminalità organizzata, nonché per il reato indicato dall'articolo 630 del codice penale »;

alla rubrica del Capo II, dopo le parole « dell'attività » aggiungere le seguenti: « delle regioni »;

all'articolo 21, al comma 1, sostituire le parole « dalla data dell'ordinanza di rinvio a giudizio ovvero dalla data del decreto di citazione a giudizio », poiché attengano a istituti processuali radicalmente modificati, con le seguenti « dalla data del provvedimento che dispone il giudizio ovvero dalla data in cui è presentato o è citato a comparire in udienza per il giudizio »;

all'articolo 21-bis, ai commi 7, 8 e 9 (che nel testo coordinato assumeranno i numeri 11, 12 e 13) sostituire le parole « le disposizioni dei commi 3, 4, 5 e 6 » con le seguenti: « le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 »;

all'articolo 21-quater, sostituire le parole da « intervengono » fino alla fine, con le seguenti: « richiedono, nell'ambito delle rispettive competenze, ai competenti organi statali e regionali gli interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge ».

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge n. 3325-ter sarà immediatamente votato a scrutinio nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge n. 3325-ter, esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale » (3325-ter).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Hanno votato sì	26
Hanno votato no	1

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbite le proposte di legge nn. 1169-bis e 2138.

Hanno votato sì:

Alagna, Bargone, Casini Carlo, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Guidetti Serra, Mastrantuono, Mensorio, Nicotra, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Rabino, Recchia, Righi, Rizzo, Roccelli, Rognoni, Samà, Sapienza, Scarlato, Serra, Sinatra, Vairo, Violante, Zarro.

Ha votato no:

Carrus.

La seduta termina alle 15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 25 gennaio 1990*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO